MINISTERO DELLA DIFESA
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA
DIREZIONE GENERALE

Piazza della Marina, 4 - 00196 ROMA
E-mail: aid@aid.difesa.it - PEC: aid@postacert.difesa.it

AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante la normativa in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l’art.52, comma 1 bis;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni: “codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO l’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e successive modificazioni, ai sensi del quale “a far data dal 01 gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle Amministrazioni e degli Enti pubblici obbligati”;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente l’attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l’art. 23, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

Digitally signed by ISABELLA CIMMINO
Date: 2026.11.16 17:03:53 CET

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

VISTO il decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108, recante misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 firmato in data 09 maggio 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali 2022-2024 sottoscritto il 27 gennaio 2025, in particolare l'art.16;

CONSIDERATO che alla maggiore flessibilità del sistema di classificazione del personale corrisponde, nelle singole aree, un articolato sistema di sviluppo economico correlato al diverso grado di professionalità progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell'area e del profilo di appartenenza;

VISTA l'ipotesi di CCNI, sottoscritta il 29 luglio 2026, per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) 2026 e di modifica del CCNI 2025 – 2027 sottoscritto in data 1 dicembre 2025, con la quale si è provveduto, tra l'altro, a finanziare gli sviluppi economici del personale civile all'interno delle Aree per l'Anno 2026;

CONSIDERATO che è decorso il termine previsto ai sensi dell'art. 40-*bis* co. 2, del D.lgs. 165/2001, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Dipartimento della Funzione Pubblica senza che siano stati richiesti ulteriori elementi istruttori,

CONSIDERATO che la sottoscrizione definitiva del CCNI per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) 2026 (e di modifica del CCNI 2025 – 2027 sottoscritto in data 1 dicembre 2025) è avvenuta in data 3 novembre 2026;

RITENUTO di dover procedere all'attivazione di una procedura selettiva interna per titoli, volta all'individuazione dei dipendenti cui attribuire, nell'ambito dell'Area degli Assistenti e nell'ambito dell'Area dei Funzionari, la progressione economica del differenziale stipendiale.

DECRETA

Articolo 1
Avvio della procedura – Posti disponibili

E' indetta una procedura selettiva interna per titoli, per complessive n. **109 unità**, concernente le progressioni economiche – Anno 2026 del personale civile dell'Agenzia Industrie Difesa, all'interno dell'Area degli Assistenti e all'interno dell'Area dei Funzionari, da attribuire secondo il sotto indicato prospetto:

AREA ASSISTENTI n. 95 unità

AREA FUNZIONARI n. 14 unità

Articolo 2
Partecipazione alla procedura – Requisiti

1. Possono partecipare alla procedura per l'attribuzione di un differenziale stipendiale, nell'ambito dell'Area di appartenenza, i dipendenti in servizio nei ruoli civili dell'Agenzia Industrie Difesa alla data del presente bando che disciplina la procedura medesima, anche se in posizione di comando o di fuori ruolo o distacco presso altra pubblica amministrazione, ***che negli ultimi due anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica.*** *Ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto della data di decorrenza economica delle progressioni precedentemente effettuate.*

2. Non possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 i dipendenti che:

   - alla data del 1 gennaio 2026 non siano dipendenti di ruolo, a tempo indeterminato, dell'Agenzia Industrie Difesa, ancorché vi prestino servizio a titolo di comando o fuori ruolo o distacco;
   - si trovino in stato di sospensione dal servizio alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla presente procedura;
   - nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione delle domande siano stati destinatari di un provvedimento di sospensione dal servizio;
   - i dipendenti neoassunti che ***non hanno maturato due anni di anzianità alla data di decorrenza delle progressioni di cui al presente bando (1 gennaio 2026)***.

   I dipendenti che rientrino nelle fattispecie indicate al punto 2) e che ugualmente presenteranno domanda di partecipazione saranno esclusi d'ufficio dalla procedura di selezione per l'attribuzione della progressione economica.

   I concorrenti che risulteranno, anche a seguito di accertamenti successivi, in difetto di uno o più dei requisiti previsti dal presente articolo saranno esclusi dalla procedura selettiva; qualora siano stati dichiarati vincitori del differenziale stipendiale, saranno destinatari di un provvedimento adottato dalla Direzione Generale di AID di annullamento della progressione economica e recupero delle somme erogate.

Pertanto, i concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dovranno ritenersi ammessi con riserva.

Art 3
Portale dei concorsi *on-line* del Ministero della Difesa

1. La procedura relativa agli sviluppi economici 2026 di cui all'articolo 1 del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi *on-line* del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, link "***concorsi on-line***", area "**Persociv**", sezione "**AID - Sviluppi economici 2026**".
2. **L'accesso al portale potrà avvenire per tutti i candidati, esclusivamente tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta di identità elettronica).** La procedura guidata di accesso è descritta alla voce "istruzioni" del portale (https://concorsi.difesa.it/Pagine/faq.aspx).

Articolo 4
Modalità e termine di presentazione delle domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo nel Portale dei concorsi, il dipendente compila in ogni sua parte - su apposito modulo (differenziato in relazione all'Area) - la domanda di partecipazione alla procedura degli sviluppi economici 2026 e la inoltra secondo le modalità descritte ai commi successivi, **a decorrere dalle ore 12:00 del giorno 20 novembre 2026 fino alle ore 23:59 del giorno 30 novembre 2026**.

   Il presente bando verrà pubblicato sul sito internet **www.difesa.it, link "concorsi on-line", Area "Persociv", Sezione "AID - Sviluppi economici 2026" (Portale)**, nonché sul sito internet dell'Agenzia Industrie Difesa www.aid.difesa.it - Sezione "Amministrazione Trasparente" – "Bandi di concorso" – "Dati relativi a procedure selettive" - "Sviluppi economici 2026" (sito di AID).

   La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello è disponibile nel citato Portale dei concorsi, dovrà essere compilata necessariamente *on-line* ed inviata, con esclusione di qualsiasi altra modalità diversa da quella indicata nei commi successivi.
   Non sono ammesse altre forme di compilazione e produzione della domanda di partecipazione alla presente selezione.

2. Il sistema informatico, ad ogni step, salva automaticamente una bozza della domanda nel profilo *on-line* di ciascun dipendente nella sezione "I miei concorsi". Pertanto, se durante la compilazione della domanda i concorrenti non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello, gli stessi possono completarla ed inviarla in un secondo momento, entrando nella sezione "I miei concorsi" e cliccando su "Bozza", **comunque sempre entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1.**
   Terminata la compilazione della domanda, il dipendente procede all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione *on-line* per poi ricevere un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Dopo l'inoltro è possibile salvare in locale una copia della stessa.
   Le domande inviate con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopra indicato saranno dichiarate irricevibili e non daranno luogo ad alcuna valutazione.

3. Il dipendente, **entro il termine previsto per la presentazione della domanda** può:
   a) annullare la domanda di partecipazione già inviata, accedendo al proprio profilo *on-line* della sezione "I miei concorsi", cliccando su "Annulla" e ripresentarne una nuova;

b) integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda già inviata, accedendo al proprio profilo *on-line* della sezione "I miei concorsi", cliccando su "Aggiorna". La domanda modificata dovrà, quindi, **essere rinviata** al sistema informatico centrale di acquisizione *on line* delle domande.
Saranno considerate **irricevibili e non valutabili** eventuali tardive integrazioni (cioè oltre il termine perentorio previsto per la tempestiva presentazione delle domande) in forma cartacea di titoli non dichiarati nella domanda, anche qualora quest'ultima sia stata regolarmente prodotta dal candidato entro i termini previsti.

4. Le domande, una volta acquisite, potranno essere visualizzate da AID.

5. **Il candidato una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande dovrà nuovamente accedere alla propria domanda dalla sezione "I miei concorsi", cliccare su "Ricevuta", salvare una copia della domanda a suo tempo inviata e trasmetterla tempestivamente, in formato cartaceo o elettronico, all'Ente di servizio per il controllo di conformità, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 6, comma 1.**

6. Le domande di partecipazione alla procedura di cui al precedente comma 1, inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il dipendente non sarà ammesso alla procedura in questione.

7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale di AID si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato sul sito di AID e sul Portale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. In tal caso, resta comunque invariata, rispetto all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande (di cui al precedente comma 1), la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente articolo 2.

8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in termini rapidi, la Direzione Generale provvederà ad informare i dipendenti con avviso pubblicato sul sito di AID e sul Portale circa le determinazioni adottate al riguardo.

9. Nella domanda di partecipazione compilabile *on-line* il dipendente verifica i propri dati anagrafici e di servizio ed indica tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso, nonché tutte le informazioni relative ai titoli posseduti oggetto di valutazione così come riportato nella scheda dei criteri in allegato al CCNI, richiamato nelle premesse del presente bando, sottoscritto il 3 novembre 2026, per la distribuzione del Fondo Risorse Decentrate (FRD) 2026 (e di modifica del CCNI 2025 – 2027 sottoscritto in data 1 dicembre 2025), nonché negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente bando.

10. **I titoli da indicare nella domanda devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2025** e, al fine di permettere alla Commissione di procedere alle verifiche in tempi brevi, **vanno allegati alla domanda, nella apposita sezione "Allegati".**

11. Il dipendente, anche in considerazione della circostanza che la compilazione della domanda sul "Portale" è guidata, non potrà indicare titoli diversi da quelli richiesti negli allegati al presente bando. Eventuali istanze, in forma cartacea, orientate alla valutazione di titoli non indicati nei predetti allegati 1 e 2 al presente bando, non saranno in alcun modo prese in considerazione e saranno rigettate.

12. Qualora il dipendente non sia oggettivamente in condizione di procedere personalmente alla compilazione della domanda in via telematica, dovrà, sempre nel rispetto dei termini previsti per la partecipazione di cui al comma 1), richiedere formalmente il supporto dell'Ufficio del personale del proprio Ente di servizio, fornendo a quest'ultimo un'autocertificazione **(1)** sottoscritta con tutte le informazioni necessarie per la compilazione della domanda di partecipazione *on line*, nonché i titoli

da allegare alla stessa. L'Ente di servizio che riceve l'autocertificazione sottoscritta dal dipendente, dopo averne rilasciato ricevuta al medesimo, la traspone in forma telematica accedendo al sistema con i dati Spid o CIE del dipendente (compilazione *on-line*) e la invia informaticamente, fermo restando gli adempimenti di cui all'art. 6, comma 1.

13. L'inoltro telematico della domanda vale per il dipendente come dichiarazione di aver preso conoscenza del bando di selezione e di acconsentire senza riserve a tutto ciò che in esso è stabilito.

14. La domanda di partecipazione alla presente procedura ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. 445/2000 e nella stessa i candidati autocertificano, pertanto, i propri dati personali, il possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura ed il possesso dei titoli dichiarati ai sensi dell'art. 46 del precitato decreto.

15. Con l'inoltro telematico della domanda, il dipendente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento della procedura (in quanto il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione e dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

16. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla procedura selettiva nel caso di:

    a. mancanza dei requisiti di ammissibilità alla procedura;
    b. falsità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

(1) *Modello allegato alla circolare M_D AF47957 REG2026 0014342 05-11-2026.*

Articolo 5
Comunicazioni ai partecipanti

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il dipendente accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica del bando, eventuali variazioni e/o comunicazioni ecc.) e in un'area privata, relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. Il dipendente riceve notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito internet di AID, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i dipendenti. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai dipendenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai dipendenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata.

   Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 3, il dipendente può inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, comunque non oltre il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria emessa entro il mese di dicembre 2026, eventuali comunicazioni (variazioni del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, correzione di errori materiali ecc.) tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE – al seguente indirizzo:

   sviluppi.economici2026@aid.difesa.it

indicando l'Area per la quale partecipa e allegando copia immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3Mb) di un documento d'identità rilasciato da un'Amministrazione dello Stato.

3. Resta a carico del dipendente la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.

Articolo 6
Svolgimento dell'iter procedurale

1. Successivamente alla data di scadenza del bando, **le Unità Produttive presso cui gli interessati prestano servizio** procedono al controllo direttamente sulle domande trasmesse dai dipendenti in formato cartaceo o elettronico di cui all'art. 4, comma 5, **ne verificano la congruità dei dati inseriti e trasmettono alla Direzione generale l'elenco completo di tutti i propri dipendenti partecipanti alla procedura selettiva, divisi per area funzionale, indicando per ognuno la presenza di eventuali variazioni e/o correzioni dei dati dichiarati, ovvero la congruità di quanto inserito**.
   Le eventuali variazioni e/o correzioni richieste dall'Ente dovranno pervenire alla D.G. tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione delle graduatorie che saranno emesse entro il mese di dicembre 2026. Le stesse saranno poste all'attenzione della Commissione nominata per la verifica dei titoli dichiarati e, se accolte, verranno utilizzate per le eventuali modifiche delle graduatorie stesse.

2. La Commissione registra eventuali variazioni comunicate dagli Enti di servizio oppure individuate dalla Direzione Generale, a seguito del controllo dei dati e della documentazione allegata dal dipendente.

3. Per gli adempimenti previsti dalla presente procedura il Direttore Generale si avvale di apposita Commissione.

4. Sulla base dei punteggi attribuiti, in base a quanto contenuto negli allegati 1 e 2 al presente bando, alle eventuali variazioni e/o correzioni comunicate dagli Enti di servizio e/o individuate dalla Direzione Generale, verranno elaborate tante graduatorie quante sono le Aree funzionali, così come indicato nell'art.1 del presente bando.
   A parità di punteggio complessivo, si tiene conto, nell'ordine, della maggiore anzianità di servizio nella medesima Area dall'ultima progressione economica (acquisizione di un differenziale stipendiale o passaggio di fascia), della maggiore anzianità di servizio nei ruoli civili dell'Agenzia Industrie Difesa/Amministrazione Difesa e, in caso di persistente parità, della maggiore età. A tal fine si precisa che nell'ipotesi di riammissione in servizio, sarà presa in considerazione la data della riammissione quale maggiore anzianità di servizio nei ruoli dell'A.I.D./A.D.

5. La Direzione Generale pubblica le graduatorie, che saranno approvate entro il 31 dicembre 2026, sul sito di AID.

6. I dipendenti, entro 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione delle suddette graduatorie di cui al precedente comma 5, possono presentare istanza di rinuncia all'acquisizione del differenziale stipendiale all'interno dell'Area funzionale di appartenenza o di rettifica di eventuali errori materiali.

7. Sulla base dei controlli effettuati dalla Commissione di verifica dei punteggi attribuiti secondo quanto riportato negli allegati 1 e 2 al presente bando e delle eventuali rinunce, variazioni e/o correzioni accolte, si provvederà ad effettuare le modifiche relative alle graduatorie di cui al comma 5 del presente articolo.

8. Le graduatorie di cui al precedente comma 7, saranno approvate dalla Direzione Generale e pubblicate sul sito di AID.

9. La Direzione Generale, terminata la suddetta procedura per gli sviluppi economici – Anno 2026, sulla base delle graduatorie di cui al precedente comma 7, provvederà ad attribuire ai dipendenti risultati vincitori il differenziale stipendiale all'interno dell'Area funzionale posseduta, con decorrenza 01 gennaio 2026.

Articolo 7
Disposizioni amministrative e varie

Ogni informazione relativa alla presente procedura concorsuale, potrà essere chiesta alla Direzione generale di AID, Ufficio Gestione del Personale e Organizzazione di Roma, per il tramite dei Capi Ufficio del personale di ogni singola Unità Produttiva.

Articolo 8
Criteri di selezione: attribuzione dei punteggi

1. Al fine della predisposizione delle graduatorie per ciascuna Area oggetto di progressione economica, si tiene conto delle seguenti categorie generali di titoli, individuati negli Allegati al CCNI FRD 2026 citato nelle premesse e riportati negli Allegati 1 e 2 al presente bando:
   - esperienza professionale maturata;
   - titoli di studio, culturali e professionali;
   - valutazione della prestazione professionale.

2. L'esperienza professionale, i titoli di studio, culturali e professionali e la valutazione della prestazione professionale sono valutati, nell'ordine, con l'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di punti 45, 45 e 60.

3. Nell'ambito dell'esperienza professionale maturata, si tiene sempre conto, ai fini del computo del periodo concernente l'anzianità di servizio relativa alle quattro tipologie (competenza professionale; periodo di servizio nella medesima Area dall'ultima progressione economica; anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione; titolarità di posizione organizzativa) della **decorrenza economica**.

Articolo 9
Titoli valutabili

1. La graduatoria è determinata secondo l'ordine decrescente dei punteggi complessivamente attribuiti ai candidati a seguito della valutazione dei titoli dichiarati nella domanda e posseduti **alla data del 31 dicembre 2025**.
   I candidati partecipanti alla presente procedura selettiva interna devono, pertanto, dichiarare esclusivamente i titoli posseduti **alla data del 31 dicembre 2025**.

2. A tale scopo, il modulo di domanda di partecipazione - distinto per Area di riferimento, indica i titoli oggetto di valutazione ed il corrispondente punteggio secondo quanto previsto nell'allegato 1 per l'AREA FUNZIONARI e nell'allegato 2 per l'AREA ASSISTENTI, che costituiscono parte integrante del presente bando di selezione.

In tali allegati sono individuate, per ciascuna delle due Aree funzionali, le categorie generali di titoli e, all'interno di ciascuna di esse, risultano elencati i titoli valutabili con, a fianco, il corrispondente punteggio.
Per ciascuna categoria di titoli non è comunque possibile superare i punteggi massimi di 45, 45 e 60 punti.

3. Tutto quanto contenuto nei predetti allegati 1 e 2 costituisce parte integrante del presente bando di selezione e, pertanto, si rinvia a quanto in essi contenuto per la individuazione dei titoli valutabili, dei punteggi corrispondenti, del punteggio massimo attribuibile a ciascun titolo, del punteggio massimo complessivamente attribuibile a ciascuna categoria, del punteggio massimo complessivo e di quant'altro in essi specificamente riportato.

4. Nell'ambito dell' "**ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA**" – presente quale categoria generale di titoli valutabili negli allegati 1 e 2 al presente bando di selezione – si precisa che tale categoria è valutabile **per un periodo complessivo non superiore a 30 anni** e che il titolo relativo alla "**competenza professionale**" è costituito dal periodo di attività svolta nell'Area di appartenenza **in qualità di dipendente civile di ruolo dell'A.I.D./A.D.** nonché - ove ci sia stato un passaggio di Area funzionale - dal periodo di attività svolta nell'Area immediatamente inferiore, comunque diversamente denominata nei precedenti ordinamenti.

   Esclusivamente per il personale nei ruoli AID assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite procedura di stabilizzazione di cui all'art.20, c.1 D.lgs 75/2017 o tramite bando di concorso pubblico con riserva di posti ex art.35, comma 3bis, lettera a) D.lgs 165/2001, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.55, comma 7, del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali, che prevede che "i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa", la "competenza professionale" da dichiarare nella domanda dovrà comprendere anche il periodo di lavoro precedentemente effettuato con contratto di lavoro a tempo determinato con AID.

5. Il titolo relativo al "**Periodo di servizio nella medesima area**" è costituito dal periodo di servizio prestato, in qualità di dipendente civile di ruolo dell'A.I.D./A.D., nell'ultima Area di appartenenza o comunque diversamente denominata nei precedenti ordinamenti, con un punteggio diversificato tra i primi due anni e quelli successivi ai primi due **dall'ultima progressione economica**. Pertanto, l'anzianità di permanenza nell'Area dall'ultima progressione, di due anni, otterrà punti 1 complessivi; l'anzianità di permanenza nell'Area dall'ultima progressione, superiore ad anni due, otterrà punti 5 per ogni anno o frazione pari o superiore a 6 mesi successivo al secondo anno dall'ultima progressione economica.

   Esclusivamente per il personale nei ruoli AID assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite procedura di stabilizzazione di cui all'art.20, c.1 D.lgs. 75/2017 o tramite bando di concorso pubblico con riserva di posti ex art.35, comma 3bis, lettera a) D.lgs. 165/2001, in ottemperanza a quanto previsto dall'art.55, comma 7, del CCNL 2016-2018 Comparto Funzioni Centrali, che prevede che "i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente presso la medesima amministrazione, con mansioni del medesimo profilo e area o categoria di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa", il "Periodo di servizio nella medesima area" da dichiarare nella domanda dovrà comprendere anche il periodo di lavoro precedentemente effettuato con contratto di lavoro a tempo determinato con AID.

6. Il titolo "Anzianità di ruolo in altra pubblica Amministrazione", va indicato solo da:
   - dipendenti civili che sono passati nei ruoli civili dell'A.I.D./A.D. provenendo da altra Amministrazione pubblica dello Stato. Tale titolo è costituito dal periodo di servizio prestato nella precedente Amministrazione pubblica in qualità di dipendente civile di ruolo nell'Area di appartenenza, nonché - ove nell'altra Amministrazione pubblica ci sia stato un passaggio di Area

funzionale - dal periodo di servizio prestato nell'Area immediatamente inferiore, comunque diversamente denominate nei precedenti ordinamenti;

- dipendenti ex militari in servizio permanente effettivo dell'A.D. che sono transitati nei ruoli civili dell'A.I.D./A.D. Il periodo valutabile nei ruoli militari è esclusivamente riferito al servizio permanente effettivo, con esclusione, quindi, di qualsiasi servizio militare anteriore a questo. Al fine di garantire il rispetto del principio di uguaglianza tra uomini e donne ex militari, non potrà essere inserita una data antecedente al 31 gennaio 2000, data del decreto legislativo n. 24, attuativo della legge 20 ottobre 1999, n. 380, per l'istituzione del servizio militare volontario femminile.

7 La titolarità della posizione organizzativa, che è esclusivamente prevista per personale appartenente all'area dei funzionari, sarà valutata solo se corredata da esplicito atto dispositivo di riconoscimento, relativo al periodo di riferimento (1 gennaio 2024 - 31 dicembre 2025).

8 Nell'ambito dei "**TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI**", conseguiti presso istituti e università statali o legalmente riconosciuti, si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto. Inoltre si precisa che:

- per l'Area degli Assistenti e con riferimento alle sole lauree, se ne richiede la coerenza con le attività del profilo posseduto;
- per l'Area dei Funzionari, per i titoli culturali e professionali, ad esclusione del diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado, se ne richiede la coerenza con le attività del profilo posseduto.

9. Le abilitazioni non legate al preventivo conseguimento del titolo universitario, nonché quelle *post lauream* per l'esercizio di libere professioni, danno diritto a punteggio solo se conseguite con il superamento dell'Esame di Stato.

10. I diplomi delle scuole dirette "a fini speciali" istituite ai sensi del DPR 10 marzo 1982, n. 162, riconosciuti al termine di un corso di durata triennale, e i diplomi universitari istituiti ai sensi della L.19 novembre 1990, n. 341, della medesima durata, di cui al Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 (G.U. 22 febbraio 2012 n. 44), considerati equiparati alle lauree universitarie (triennali), non possono essere dichiarati ai fini della valutazione come titolo di studio superiore a quello posseduto".

11. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana.

12. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati negli allegati 1 e 2 al presente bando di selezione.

13. Nell'ambito della "**Valutazione della prestazione professionale**" occorre fare riferimento alla media delle **ultime tre valutazioni individuali** annuali.
Il personale in comando, distacco o fuori ruolo, presso Amministrazioni che utilizzano sistemi di valutazione della performance differenti da quelli in uso presso l'Agenzia Industrie Difesa, dovrà fornire una dichiarazione, rilasciata dalla competente Autorità valutatrice, recante la propria valutazione rapportata ad un punteggio da 0 a 100, tenuto conto di quanto riportato nella categoria C) "Valutazione della prestazione professionale" di cui agli allegati 1 e 2 al presente bando.
Tutti i dipendenti che per uno o più anni, nell'ambito degli ultimi tre, non sono stati valutati, devono indicare i motivi della mancata valutazione. In tal caso:
a) chi non ha alcuna valutazione professionale per motivi diversi da quelli disciplinari, scarso rendimento o assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio otterrà, per ciascun anno di mancata valutazione, una performance pari a 80, corrispondente alla fascia tra 100 e 71;

b) chi non ha alcuna valutazione professionale per assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio otterrà, per ciascun anno di mancata valutazione, una performance pari a 70, corrispondente alla fascia tra 70 e 41;
c) chi non ha alcuna valutazione professionale per motivi derivanti da responsabilità disciplinari o per scarso rendimento, se in possesso dei requisiti per la partecipazione otterrà, per ciascun anno di mancata valutazione, una performance pari a 0, corrispondente alla fascia tra 40 e 0.

Poiché sono da valorizzare le valutazioni delle performance individuali delle ultime tre annualità, nel caso di candidature di personale con solo 2 anni di anzianità, saranno prese in considerazione le valutazioni della performance individuale disponibili (ultimi due anni). In caso di mancata valutazione troveranno applicazione i criteri di cui ai punti a, b, c, del presente comma.

Articolo 10
Formazione delle graduatorie

1. Per gli adempimenti previsti dalla presente procedura il Direttore Generale si avvale di apposita Commissione.

2. L'amministrazione utilizza per la presente procedura uno specifico programma informatico. Sulla base delle domande di partecipazione compilate ed inviate telematicamente il programma forma distinte graduatorie per Area.

3. Le graduatorie sono formate mediante la predetta procedura informatica sulla base delle domande pervenute telematicamente, delle preliminari verifiche operate dai singoli Enti e delle verifiche operate dalla Commissione all'uopo nominata.

4. Le suddette graduatorie sono successivamente approvate dalla Direzione Generale, con l'individuazione dei vincitori di ciascuna procedura selettiva in base alle unità disponibili rispettivamente oggetto di selezione.

5. Per la determinazione della preferenza nelle precitate graduatorie, a parità di punteggio complessivo, si tiene conto, nell'ordine, della maggiore anzianità di servizio nella medesima Area dall'ultima progressione economica (acquisizione di un differenziale stipendiale o passaggio di fascia), della maggiore anzianità di servizio nei ruoli civili dell'A.I.D./A.D. e, in caso di persistente parità, della maggiore età.

Art. 11
Esclusioni

La Direzione Generale dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale dei concorrenti che:
a) non sono in possesso di uno dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 2 del bando;
b) hanno inoltrato domanda con modalità difformi da quella indicata nel precedente articolo 4;
c) hanno dichiarato falsità nella domanda di partecipazione.

Articolo 12
Controllo delle dichiarazioni del personale – Conseguenze delle dichiarazioni mendaci

1. L'Amministrazione effettuerà idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati che saranno dichiarati vincitori della selezione interna di cui al presente bando e, qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle predette dichiarazioni, il candidato verrà, con apposito provvedimento, escluso dalla procedura con annullamento della progressione

economica qualora attribuita e conseguente restituzione delle differenze retributive eventualmente già corrisposte, fermo restando le conseguenze penali, civili, amministrative e disciplinari di legge.

2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura selettiva, tutti i candidati vi partecipano, pertanto, con riserva.

Articolo 13
Pubblicità ed efficacia delle graduatorie

1. Le graduatorie con l'individuazione del personale dipendente destinatario del differenziale stipendiale oggetto della presente selezione saranno pubblicate sul sito di AID www.difesa.it/aid/trasparenza/dati-relativi-a-procedure-selettive/42285.html.

2. L'efficacia di ciascuna graduatoria cessa con l'attribuzione ai vincitori del differenziale stipendiale con decorrenza economica 01 gennaio 2025.

3. Le graduatorie non possono in ogni caso essere utilizzate per effettuare scorrimenti in favore di idonei non vincitori a seguito di cessazioni dal servizio.

Articolo 14
Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 della legge 30 giugno 2003, n. 196, l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai dipendenti ed a trattare tutti i dati forniti, a tale fine, dai partecipanti alla selezione esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla presente procedura selettiva interna.
   Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e successive modificazioni, i dati forniti dai dipendenti sono raccolti presso l'Agenzia Industrie Difesa – Direzione Generale – Ufficio Gestione del Personale e Organizzazione per le finalità di gestione della procedura selettiva e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale inquadramento per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura.

2. Le informazioni sopra richiamate possono altresì essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato.

Articolo 15
Accesso alla documentazione concorsuale

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concernenti la presente procedura selettiva interna è differito al termine della procedura stessa, cioè al momento successivo alla pubblicazione - indicata all'art. 6, comma 8, del presente bando - delle graduatorie sul sito di AID.

Articolo 16
Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando di selezione, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari ed agli Accordi vigenti al momento dell'indizione della procedura selettiva di cui alle premesse del presente bando.
La presente procedura selettiva è resa nota esclusivamente mediante pubblicazione sul Portale e sul sito di AID www.difesa.it/aid/trasparenza/dati-relativi-a-procedure-selettive/42285.html

La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di tutti i dipendenti civili dell'Agenzia Industrie Difesa interessati a partecipare alla precitata procedura selettiva interna.

IL RESPONSABILE UFFICIO
GESTIONE DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Dott.ssa Isabella CIMMINO

ALLEGATO 1

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELL'AREA DEI FUNZIONARI

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (potrà essere valutata un'anzianità complessiva non superiore a 30 anni)	Competenza professionale	**0,50 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D. nell'Area Funzionari, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,25 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D. nell'Area Assistenti, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza.**	**MAX PUNTI 15**
	Periodo di servizio nella medesima area, dall'ultima progressione economica ex fascia retributiva	**1,00 punto per i primi 2 anni di permanenza, in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D., nell'Area di appartenenza, dall'ultima progressione economica;** **5,00 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D., nell'Area di appartenenza, successivo ai primi 2 dall'ultima progressione economica.**	**MAX PUNTI 30**
	Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione	**0,15 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato, in qualità di dipendente civile nell'Area Funzionari, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,10 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato, in qualità di dipendente civile nell'Area Assistenti, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,10 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato nei ruoli militari.**	**MAX PUNTI 3**
	Titolarità di posizione organizzativa***	**0,50 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato negli ultimi 2 anni.**	**MAX PUNTI 1**
	T O T A L E	**M A X**	**45 (**)**
B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI (dei primi tre titoli si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto) ***I Titoli valutabili devono essere coerenti con le attività del profilo**	Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado	**40 punti**	**MAX PUNTI 44**
	Laurea N.O. (triennale) *	**42 punti**	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale *	**44 punti**	
	Master universitario di 1° livello post lauream o corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale*	**0,25 punti**	**MAX PUNTI 0.50**
	Abilitazione professionale non legata al preventivo conseguimento del titolo universitario*	**0,25 punti**	
	Master universitario di 2° livello post lauream o dottorato di ricerca o diploma di specializzazione universitaria*	**0,25 punti**	**MAX PUNTI 0.50**

	Abilitazione professionale post lauream per l'esercizio di libere professioni*	**0,25 punti**	
	T O T A L E	**M A X**	**45**
C) VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (media delle ultime tre valutazioni individuali annuali)	Punteggio: 100-71 e non valutati per motivi diversi da quelli disciplinari, scarso rendimento o assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio di 80	**60 punti**	**MAX PUNTI 60**
	Punteggio: 70-41 e non valutati per assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio di 70	**56 punti**	
	Punteggio fino a 40 e non valutati per motivi derivanti da responsabilità disciplinari o per scarso rendimento se in possesso dei requisiti per la partecipazione: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio 0	**0 punti**	
	T O T A L E	**M A X**	**60**
TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO =		**A + B + C**	

(**) Il punteggio massimo attribuibile per l'esperienza professionale maturata è, in ogni caso, 45 punti**.**

(***) Si specifica che non vengono valorizzati i periodi antecedenti al 1 gennaio 2024 e successivi al 31 dicembre 2025; vengono, invece, sommati tutti i mesi e giorni, anche non continuativi, di titolarità di posizione organizzativa, compresi nel periodo 1 gennaio 2024 e 31 dicembre 2025. Nel caso di titolarità di posizione organizzativa per periodi non continuativi, i giorni in eccedenza rispetto al mese completo vengono sommati e convenzionalmente 30 giorni corrispondono ad un (1) mese.

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI PER GLI SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELL'AREA DEGLI ASSISTENTI

A) ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (potrà essere valutata un'anzianità complessiva non superiore a 30 anni)	Competenza professionale	**0,50 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D nell'Area Assistenti, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,25 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di attività svolta in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D nell'Area Operatori, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza.**	**MAX PUNTI 15**
	Periodo di servizio nella medesima area, dall'ultima progressione economica ex fascia retributiva	**1,00 punto per i primi 2 anni di permanenza, in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D, nell'Area di appartenenza, dall'ultima progressione economica;** **5,00 punti per ogni anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio di ruolo in qualità di dipendente civile dell'A.D./A.I.D, nell'Area di appartenenza, successivo ai primi 2 dall'ultima progressione economica.**	**MAX PUNTI 30**
	Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione	**0,15 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato, in qualità di dipendente civile nell'Area Assistenti, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,10 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato, in qualità di dipendente civile nell'Area Operatori, o nelle corrispondenti/altrimenti denominate qualifiche funzionali di provenienza;** **0,10 punti per ciascun anno, o frazione pari o superiore a 6 mesi, di servizio prestato nei ruoli militari.**	**MAX PUNTI3**
	T O T A L E	**M A X**	**45(**)**
B) TITOLI DI STUDIO CULTURALI E PROFESSIONALI (si considera solo il titolo di studio più elevato posseduto) ***I Titoli valutabili devono essere coerenti con le attività del profilo posseduto**	Licenza di scuola elementare	**37 punti**	**MAX PUNTI 45**
	Diploma di scuola secondaria di primo grado	**39 punti**	
	Diploma di qualifica professionale (triennale)	**40 punti**	
	Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale)	**41 punti**	
	Laurea N.O. (triennale) *	**43 punti**	
	Diploma di laurea V.O. o specialistica o magistrale*	**45 punti**	
	T O T A L E	**M A X**	**45**
C) VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (media delle ultime tre valutazioni individuali annuali)	Punteggio: 100-71 e non valutati per motivi diversi da quelli disciplinari, scarso rendimento o assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio di 80	**60 punti**	**MAX PUNTI 60**

	Punteggio: 70-41 e non valutati per assenze che comportano l'interruzione dell'anzianità di servizio: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio di 70	**56 punti**	
	Punteggio fino a 40 e non valutati per motivi derivanti da responsabilità disciplinari o per scarso rendimento se in possesso dei requisiti per la partecipazione: per ciascun anno di mancata valutazione viene attribuito il punteggio 0	**0 punti**	
	T O T A L E	**M A X**	**60**
	TOTALE PUNTEGGIO COMPLESSIVO =	**A + B + C**	

(**) Il punteggio massimo attribuibile per l'esperienza professionale maturata è, in ogni caso, 45 punti**.**